

Proposta di legge

Sostegno al processo di razionalizzazione del sistema di gestione delle infrastrutture per il trasferimento tecnologico

Relazione illustrativa

La proposta di legge si rende opportuna per tenere conto dei processi evolutivi che hanno interessato il sistema del trasferimento tecnologico negli ultimi anni, per promuovere, favorire e accompagnare un processo di razionalizzazione finalizzato a dotare il sistema economico e produttivo toscano di un'unica struttura gestionale per il trasferimento tecnologico partendo dalla Toscana della Costa e dai soggetti che negli anni scorsi hanno avviato, a seguito di un protocollo di intesa, una riflessione sul tema.

La proposta tiene conto altresì di specifici indirizzi contenuti nella mozione n. 137 del Consiglio regionale del 1 dicembre 2015, che impegna la Giunta regionale ad individuare la modalità di coordinamento che consenta di ipotizzare un soggetto gestore unico in relazione al complesso delle infrastrutture di trasferimento tecnologico che negli anni sono state oggetto di finanziamento regionale .

Tale azione sarà realizzata, secondo quanto previsto dal DEFR 2019 - Progetto regionale 14 “Ricerca sviluppo e innovazione”, il quale prevede specificamente tra gli interventi “la promozione di razionalizzazione delle società di gestione dei poli di trasferimento tecnologico”, attraverso specifici strumenti finanziari tesi ad incentivare forme di coordinamento dell'azione delle società a partecipazione pubblica attualmente presenti sul territorio della Costa, in modo da favorire una dimensione effettivamente sistemica della gestione.

ARTICOLATO

L'**articolo 1** definisce le finalità che la Regione Toscana intende perseguire valorizzando il ruolo svolto dalle infrastrutture per il trasferimento tecnologico quali strumenti funzionali a favorire collegamenti tra il sistema produttivo e il sistema della ricerca, al fine di promuovere l'innovazione nel tessuto economico e sociale regionale.

A tal proposito la Regione intende incentivare forme di coordinamento e di razionalizzazione nella gestione del sistema delle infrastrutture per il trasferimento tecnologico attraverso la costituzione di un soggetto gestore unico, quale risultato del processo di aggregazione di alcune società partecipate – direttamente o indirettamente - da amministrazioni pubbliche: Polo Navacchio s.p.a., Pontedera & Tecnologia - Pont-Thec soc. cons. a.r.l., Pontlab s.r.l., Consorzio Polo Tecnologico Magona, Lucca Innovazione e Tecnologia s.r.l. - In- Tec s.r.l..

L'**articolo 2** definisce le infrastrutture per il trasferimento tecnologico: parchi scientifici e tecnologici, incubatori di impresa, laboratori di ricerca industriale, laboratori di prove e test, dimostratori tecnologici.

L'**articolo 3** definisce le caratteristiche del soggetto unico derivante dal processo di aggregazione. Esso deve essere aperto all'adesione di altre società di gestione di infrastrutture per il trasferimento tecnologico che esercitino tale attività in modo esclusivo o prevalente rispetto ad ogni altra attività e che risultino partecipate, anche parzialmente, da amministrazioni pubbliche, Camere di commercio industria artigianato e agricoltura della Toscana, oltre che ad enti locali e ad imprese. Non possono

aderire al soggetto unico le società che svolgono esclusivamente erogazione di servizi immateriali, nonché le società i cui ricavi derivanti da gestione di infrastrutture siano inferiori al 70% del totale dei ricavi stessi in ciascuno degli esercizi negli anni 2016-2018. Detto requisito deve essere attestato da un revisore legale.

L'**articolo 4** prevede la costituzione di un fondo regionale per l'erogazione di un incentivo economico a favore del soggetto unico nella forma del prestito partecipativo condizionato all'impegno assunto dalle amministrazioni pubbliche di permanere nella compagine societaria del soggetto unico per almeno tre anni dalla data di concessione del prestito. La disciplina del fondo e le condizioni che devono essere soddisfatte dal soggetto unico per la fruizione del prestito partecipativo saranno adottate con deliberazione di Giunta regionale. Decorso un triennio dalla prima erogazione del prestito partecipativo, la Regione valuterà la commutazione del prestito partecipativo in partecipazione azionaria e la sottoporrà agli organi societari. L'eventuale partecipazione azionaria dovrà avvenire nel rispetto del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica) e della legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell'articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale).

L'**articolo 5** fissa in sei mesi dall'entrata in vigore della legge il limite temporale entro cui le amministrazioni pubbliche partecipanti le società interessate dal processo di aggregazione sono chiamate ad autorizzare la costituzione del soggetto unico. Decorso inutilmente tale termine, la Regione procede alla dismissione della propria partecipazione indiretta alle società Polo Navacchio s.p.a., Pontedera & Tecnologia - Pont-Thec soc. cons. a.r.l., Pontlab s.r.l..

L'**articolo 6** definisce la norma finanziaria, prevedendo lo stanziamento necessario per la costituzione del fondo per prestito partecipativo; detto stanziamento è suddiviso in tre annualità (2019-2021). Sono previsti costi di gestione del fondo, anch'essi suddivisi in tre annualità.

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURT, come previsto dall'**articolo 7**.

